

ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI "SOLIDARIETA'" DI CAPRIANO-FENILI-AZZANO

STATUTO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO VOLONTARI SOLIDARIETA' DI CAPRIANO-FENILI-AZZANO in forma di Associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione, con sede in Palazzo Bocca – Piazza Giuseppe Mazzini 8 – Capriano del Colle.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 2

STATUTO

L'Associazione Gruppo Volontari Solidarietà è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto costituisce legge per l'Associazione e perciò è fatto obbligo, ad ogni socio, di osservare la lettera e lo spirito, unitamente ai vari specifici regolamenti che ne disciplinano l'attuazione pratica dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le proprie attività nelle seguenti aree di intervento:

- **Servizio Kit**: trasporti gratuiti, con automezzi abilitati, rivolti a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, anziane e/o portatori di handicap, da casa verso le strutture sanitarie o viceversa.
- **Iniziativa sociali**: assistenza sociale e socio sanitaria tendenti comunque a rafforzare principi di solidarietà verso realtà, persone, gruppi, associazioni delle tre comunità sopra indicate.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

ART. 4

ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, vengono promosse attività in varie direzioni:

1. Attività di animazione, partecipazione e conoscenza;
2. Iniziative per sostenere necessità peculiari, reperimento fondi rivolgendosi a ditte, privati, ceppi familiari, associazioni, gruppi, istituzioni;
3. Manifestazioni culturali di ogni tipo per la promozione della solidarietà;
4. Appoggi a persone residenti con particolari necessità economiche;
5. Interventi in aiuto di realtà, anche esterne, purché impegnate nel campo della solidarietà.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 5

AMMISSIONE – ADESIONE

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Tutti i soci hanno diritto di voto e, se eletti, possono ricoprire cariche sociali.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
2. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del Socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 13 del presente Statuto.

TITOLO III – ORGANI

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo,
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 8

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9

CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 novembre per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il presidente del Consiglio Direttivo convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell'associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni primadell'adunanza stessa.

L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

ART. 10

OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;**
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;**
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;**
- d) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;**
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;**
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;**
- g) delibera l'approvazione del bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;**
- h) l'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.**

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 11

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 12

VOTAZIONI

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci e in seconda convocazione valida qualunque sia il numero dei presenti, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio elegge al suo interno IL PRESIDENTE, il quale diventa anche il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO e il TESORIERE.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 3(tre) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea: compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 14

CARICHE SOCIALI

Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti e dura in carica 3(tre)anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza della Associazione da lui riscosse o affidategli.

E' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e comunque ad ogni Verifica di cassa da effettuarsi almeno ogni tre mesi durante l'anno corrente.

Provvede alla regolare tenuta del Libro di Cassa e dei documenti contabili inerenti a tutto il movimento economico.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 15

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative se deliberate;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

3. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
4. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
5. contributi di privati;
6. contributi di enti pubblici e di enti privati;
7. attività produttive e commerciali marginali;
8. ogni altro tipo di entrata

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

ART. 16

CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 17

BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni annuale esercizio è predisposto un Bilancio di Previsione e un Conto Consuntivo. Questi documenti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 18

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V –DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 – comma 4 – della legge n.266/91 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20

LOGO

Il Gruppo si identifica anche per un suo "STEMMA" così come riprodotto nella documentazione agli atti.

ART. 21

CALUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori,

